

Assicurazione Estensione di Garanzia e Assistenza CA Auto Bank

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA

MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

OPTEVEN ASSURANCES SA - Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141

Prodotto: ESTENSIONE DI GARANZIA e ASSISTENZA CA AUTO BANK (Polizza Collettiva n.7 300 531)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

L'ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA CA AUTO BANK è un contratto di assicurazione a copertura del costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per guasti meccanici, elettrici, ed elettronici e per le prestazioni di assistenza stradale a favore degli acquirenti tramite finanziamento di veicoli nuovi o usati venduti in Italia da concessionari convenzionati alla Rete CA Auto Bank S.p.A.



Che cosa è assicurato?

Garanzie di base:

Guasti meccanici

✓ Guasti meccanici, elettrici ed elettronici occorsi a tutte le componenti del veicolo ad eccezione dei pezzi, organi e materiali espressamente esclusi dalla copertura.

Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) volte all'eliminazione del Guasto occorso ai componenti elencati a seconda della formula contrattuale prescelta, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l'uso normale del Veicolo in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal costruttore.

Assistenza Stradale

Il contratto prevede per L'Assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo in denaro o in natura per mezzo della Struttura organizzativa.

Le prestazioni di assistenza includono:

✓ Soccorso stradale per guasto e incidente fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km o al più vicino Riparatore fino ad una percorrenza massima di 50 km andata e ritorno dal luogo di immobilizzo.

✓ Depannage per esaurimento batteria, mancato avviamento in genere purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo.

✓ Autovettura in sostituzione (solo in Italia) in caso di guasto: 5 giorni consecutivi

✓ Taxi/Spese di trasferimento per raggiungere la stazione di noleggio del veicolo sostitutivo o altra destinazione: € 100,00 IVA inclusa per ogni Sinistro.

✓ Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore.

€ 100,00 IVA inclusa per notte e per persona,

€ 500,00 IVA inclusa per sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

✓ Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio per riparazioni superiori alle 24 ore: € 260,00 IVA inclusa.

✓ Recupero del veicolo riparato per riparazioni superiori alle 24 ore.

✓ Rimpatrio del veicolo per riparazioni superiori a 5 giorni.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i Veicoli:

- ✗ Non immatricolati in Italia; con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3.500 kg.
- ✗ Con potenza del motore superiore a 499 kw.
- ✗ Non venduti dai concessionari/venditori della Rete CA Auto Bank.
- ✗ Oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice dell'autoveicolo; le cui parti originali non siano state sostituite da parti originali o da equivalente qualità; siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura; i quad e i veicoli adibiti a carro funebre.
- ✗ Diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale.
- ✗ I veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

! Circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici).

! Da incendio, impatto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

- ✓ La prestazione di Assistenza "Autovettura in sostituzione" vale unicamente in Italia. La prestazione "Rimpatrio del Veicolo" vale unicamente nei paesi esteri sopra indicati



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto: il Contraente/Assicurato ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla Compagnia l'esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, l'Assicurato ha l'obbligo di pagare il premio.

- **Nel corso del contratto:** il Contraente/Assicurato ha il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del veicolo. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista, avendo cura che l'Officina completi e firmi il libretto ad ogni intervento.
- **In caso di sinistro:** denunciare il sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi. L'Assicurato deve, inoltre, darne avviso al Gestore della Compagnia e/o alla sua struttura organizzativa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle condizioni di assicurazione e comunicare alla Compagnia e/o al Gestore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo. L'Assicurato deve inoltre collaborare con il Gestore e/o la Struttura organizzativa della Compagnia per la corretta istruzione del sinistro.



Quando o come devo pagare?

- Il Premio è dovuto dall'Assicurato in via anticipata e in un'unica soluzione;
- non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento;
- In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal 15° giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza, prescelta dall'Assicurato (12, 24, 36, 48 mesi).

Per i veicoli nuovi: l'Estensione di Garanzia e Assistenza decorrono dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della garanzia legale o convenzionale del Costruttore o del Venditore operante sul Veicolo (Garanzia Esterna) e rimane in vigore per la durata indicata nel Modulo di Polizza.

Per i veicoli usati: l'Estensione di Garanzia e Assistenza decorrono

- dalle ore 00.01 del giorno immediatamente successivo alla prima ricorrenza annuale dalla data di acquisto del veicolo da parte dell'Assicurato,
- oppure alla scadenza del ventiquattresimo mese (24°) dalla data di prima immatricolazione in caso di acquisto del Veicolo con anzianità inferiore a dodici (12) mesi.

In ogni caso, la garanzia cessa in caso di:

- perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- recesso dal contratto;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- trasferimento di proprietà del Veicolo tra privati, se non comunicato alla Compagnia nel termine di 30 giorni dal trasferimento.



Come posso disdire la polizza?

In caso di vendita a distanza, l'Assicurato può revocare l'adesione alla polizza entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui ha dato il proprio espresso consenso all'adesione, reso all'operatore telefonico. Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il recesso qualora abbia denunciato un Sinistro durante il periodo decorrente la data di adesione e i 14 giorni successivi.

Inoltre, l'Assicurato può recedere dal contratto:

- in caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione. La polizza cesserà decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso; Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta alla Compagnia trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di: • pagamento della Prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. L'Assicuratore tratterà il premio pagato; • rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Il Premio rimarrà acquisito dell'Assicuratore qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

**MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
OPTEVEN ASSURANCES S.A.**

opteven



Prodotto: **ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA CA AUTO BANK** (Pol Coll. n. 7.300.531)

Data di realizzazione: 15/06/2025

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.237.474.310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.190 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.571.066.653,65 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Sede secondaria in Italia, Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 02/87293411; sito internet: www.opteven.it; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è un'impresa di assicurazioni con sede legale in Francia, 10, rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne e sede secondaria con cui sarà concluso il contratto in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531, tel. +39 02/87293411; sito internet: www.opteven.com; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).

OPTEVEN ASSURANCES S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare, in milioni di Euro, del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES è pari a Euro 68 972 411, del capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e del totale delle riserve patrimoniali a Euro 110 896 127.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito dell'impresa <https://www.opteven.com/mentions-legales>. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 35,712 Mln €, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 12,104 Mln € mentre i Fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 79,712 Mln €.

La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari a 223%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla Garanzia Guasti meccanici: La Compagnia prenderà in carico le spese per la sostituzione o la riparazione, di tutti gli elementi meccanici, elettrici ed, elettronici che abbiano subito un danno a causa di un guasto meccanico che ne determini la rottura o il disfunzionamento purché ricorrano le seguenti condizioni:

Il Guasto avviene in modo fortuito, impreveduto ed ha come origine una causa interna;

Il Guasto avviene sul Veicolo, senza che il Sinistro rientri in una delle cause di esclusione previste dalla Garanzia Guasti;
Il Guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore del Veicolo.

FORMULA TOP

La formula TOP copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del Costruttore ad eccezione delle Parti soggette a usura e delle esclusioni specificatamente indicate.

La sostituzione di parti o le riparazioni effettuate in base alla presente garanzia non ne prolungano la scadenza.

La formula può essere applicata a:

- **Autoveicoli, nuovi o usati a combustione, ibridi o ibridi Plug-, con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione. A titolo esemplificativo non sono coperte** le seguenti parti: carrozzeria e verniciatura, pneumatici e cerchi, interni e rivestimenti, vetri e guarnizioni, componenti del cruscotto e comandi manuali, batterie (escluse quelle di trazione, con massimale di €5.000), dispositivi elettronici non di fabbrica.
- **Veicoli elettrici usati con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione. A titolo esemplificativo non sono coperte** le seguenti parti: carrozzeria e verniciatura, pneumatici e cerchi, interni e rivestimenti, vetri e guarnizioni, componenti del cruscotto e comandi manuali, batterie (escluse quelle di trazione, con massimale di €5.000), dispositivi elettronici non di fabbrica.
- **Camper nuovi o usati ibridi e termici con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione:** Oltre alle componenti coperte dalla formula TOP per gli Autoveicoli, sono comprese le seguenti parti della Cellula: Sanitario; Frigorifero; Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura; Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula); Impermeabilità della cella. **Oltre alle componenti non coperte per gli Autoveicoli formula TOP è esclusa dalla copertura:** Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori; Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevabili); Pannelli solari, antenne e parabole.
- **Moto nuove o usate con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione. La garanzia NON copre i seguenti componenti: A titolo esemplificativo,** componenti estetici e strutturali come selleria, telaio, verniciatura, corrosione e ossidazione; elementi soggetti a normale usura e manutenzione periodica come freni, frizione, ammortizzatori, candele, filtri, guarnizioni (fatta eccezione per quelle legate a componenti garantiti), cinghie e catene di trasmissione, leve e cavi di comando; parti elettriche e di illuminazione come fusibili, luci, LED, fari e specchietti; pneumatici, ruote e carter; batterie (salvo quelle ad alta tensione, che hanno una copertura specifica), materiali di consumo come olio, carburante, antigelo, additivi, e la relativa manodopera; dispositivi elettronici e multimediali non originali di fabbrica, inclusi software e mappe; sistemi antifurto non installati dal costruttore, blocco sterzo e serrature; infine, interventi di riprogrammazione non legati a guasti coperti e le riparazioni necessarie per l'adeguamento a nuove normative.

FORMULA PLUS

La formula PLUS copre i costi per la riparazione dei pezzi e gli organi del Veicolo, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione dei guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dalle parti specificatamente indicate dei seguenti sistemi, ad eccezione delle parti usurate, per ciascuna tipologia di Veicolo

- **Autoveicoli usati a combustione, ibridi con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione:** Motore; Cambio manuale o robotizzato; Cambio automatico; Ponte; Trasmissione; Impianto Frenante; Impianto di alimentazione; Impianto elettrico; Sterzo; Raffreddamento; Aria condizionata; Sospensioni; Assistenza alla guida; Comfort; Materiali di consumo.
- ✓ **Veicoli Ibridi, Ibridi Plug-in:** oltre alle componenti sopra elencate, sono coperte in aggiunta le componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.

La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile sarà coperta solo a seguito della perizia di un esperto nominato dal Servizio Tecnico. La decisione sulla sostituzione della batteria sarà in capo al Servizio Tecnico se la capacità della batteria scende al di sotto delle raccomandazioni del Costruttore.

- **Veicoli Elettrici usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione:** Motore elettrico; Cambio automatico; Ponte; Trasmissione; Impianto Frenante; Impianto di alimentazione; Impianto elettrico; Sterzo; Raffreddamento; Aria condizionata; Sospensioni; Assistenza alla guida; Comfort; Materiali di consumo.
- **Camper usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione:** Oltre alle componenti coperte dalla formula PLUS per gli Autoveicoli, sono comprese le seguenti parti della Cellula: Sanitario, Frigorifero, Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura, Aria condizionata (montata solo di serie dal Costruttore della cellula), Trasformatori e caricatori elettrici; Pannelli di controllo e comando; Regolatore di carica dei pannelli solari; Sistema di apertura dell'antenna; Impermeabilità della cella
- **Moto usate con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione:** Motore, Scatole degli ingranaggi, Alimentazione, Impianto frenante, Componenti elettrici, Trasmissione.

FORMULA BASE:

La formula BASE copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati per ciascuna tipologia di Veicolo:

- **Autoveicoli nuovi a combustione, ibridi, ibridi plug in.:** Motore; Cambio manuale o robotizzato; Cambio automatico; Trasmissione; Impianto Frenante; Impianto di alimentazione; Impianto elettrico; Sterzo; Raffreddamento; Impianto A/C; Sospensioni; Assistenza alla guida; Comfort; Materiali di consumo.
- **Autoveicoli Elettrici nuovi:** Motore elettrico; Cambio automatico; Trasmissione; Impianto Frenante; Impianto di alimentazione; Impianto elettrico; Sterzo; Raffreddamento; Impianto A/C; Sospensioni; Assistenza alla guida; Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore; Comfort; Materiali di consumo.

- **Camper nuovi:** medesimi sistemi previsti per gli Autoveicoli. -formula BASE
- **Moto nuove:** Motore, Cambio di velocità, Trasmissione, Componenti elettrici, Alimentazione, Impianto frenante.

Per le prestazioni di Assistenza stradale: Con riferimento alla descrizione delle garanzie, non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Tutti i componenti, parti o accessori per ogni tipologia di Veicolo non specificamente elencati o contemplati nella presente polizza sono da considerarsi esclusi dalla copertura. La polizza prevede per ogni singola garanzia delle esclusioni specifiche.

Di seguito alcuni esempi per ciascuna garanzia:

Garanzia Guasti: sono esclusi i danni indiretti (come immobilizzo del veicolo, costi di noleggio, multe, conseguenze professionali), quelli non causati da un guasto accidentale (come incidenti, eventi naturali, atti vandalici, uso scorretto o negligenza), danni preesistenti, intenzionali o derivanti da manutenzioni errate o non effettuate secondo quanto prescritto. Sono escluse anche le spese legate alla normale usura, manutenzione ordinaria e riparazioni non indispensabili.

Assistenza stradale: sono esclusi i costi di ricambi, carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative, soggiorni non previsti, documenti per la demolizione o abbandono del veicolo, spese non strettamente mediche o funerarie, e costi di viaggio e soggiorno per accompagnatori o familiari.



Ci sono limiti di copertura?

Per la Garanzia guasti meccanici:

È previsto un massimale pari ad euro 5.000,00 per la batteria di trazione per i veicoli elettrici (ad esclusione della batteria da 12V e della batteria di servizio) e per i veicoli termici, ibridi e plug in.

L'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.

Per le prestazioni di Assistenza stradale: non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli acquirenti di un veicolo nuovo o usato acquistato tramite finanziamento presso i Concessionari/venditori appartenenti alla Rete di CA Auto Bank che desiderano essere indennizzati dalle spese sostenute per la riparazione del Veicolo stesso in caso di Guasto e che desiderano avvalersi delle prestazioni di assistenza stradale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'Intermediario è in media pari al 40 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All' Impresa assicuratrice	I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inviati via e-mail all'indirizzo a MMA IARD S.A. Ufficio Reclami c/o Opteven Via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano (MI); e-mail: MMA_reclami@opteven.com Il Servizio Reclami del Gestore Sinistri della Compagnia, quale funzione aziendale incaricata provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni.
All' IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it , oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello previsto in Italia per le polizze assicurative ramo danni in base alla normativa vigente. Non è prevista la detrazione fiscale dei premi e la tassazione per la Polizza Guasti Meccanici è pari al 13,5%
---	---

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances
Mutuelles del Gruppo MMA**



AFFINITY

OPTEVEN ASSURANCES S.A.



PROGRAMMA ESTENSIONE DI GARANZIA CA AUTO BANK

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

(in applicazione alla polizza collettiva n. 7.300.531)

SET INFORMATIVO

Edizione ed. 06/2025

Ultimo aggiornamento 15/06/2025

**Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Opteven è un brand che si riferisce a Opteven Assurances S.A.**

Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico

ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
CHE TIPO DI POLIZZA E' L'ESTENSIONE DI GARANZIA CA AUTO BANK	6
SEZIONE 1. COPERTURE ASSICURATIVE	6
CAPITOLO 1 - VEICOLI TERMICI, VEICOLO IBRIDO, VEICOLO IBRIDO PLUG-IN	6
ART. 1. VEICOLI ASSICURABILI.....	6
ART. 2. LE GARANZIE.....	7
CAPITOLO 2 - VEICOLI ELETTRICI.....	9
ART. 3. VEICOLI ASSICURABILI.....	9
ART. 4. LE GARANZIE.....	10
CAPITOLO 3 - CAMPER	12
ART. 5. VEICOLI ASSICURABILI.....	12
ART. 6. LE GARANZIE.....	12
CAPITOLO 4 - MOTO.....	14
ART. 7. VEICOLI ASSICURABILI.....	14
ART. 8. LE GARANZIE.....	14
CAPITOLO 5 - ELEMENTI COMUNI DELLE COPERTURE	17
ART. 9. COSA NON E' MAI GARANTITO	17
ART. 10. ESCLUSIONI SPECIFICHE	18
ART. 11. DOVE VALGONO LE COPERTURE	20
SEZIONE 2. CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA	20
ART. 12. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO	20
ART. 13. DATA DI DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA.....	20
ART. 14. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	21
ART. 15. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA.....	22
ART. 16. QUALI OBBLIGHI CI SONO	22
SEZIONE 3. GESTIONE DEI SINISTRI.....	23
ART. 17. DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	23
ART. 18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE	25
ART. 19. RECLAMI	25
SEZIONE 4. ASSISTENZA STRADALE	26
ART. 20. PRESTAZIONE ASSICURATIVA	26
Art. 20.1.- SOCCORSO STRADALE	27
Art. 20.2. - DEPANNAZIONE	27
Art. 20.3.- AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)	27
Art. 20.4. - TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO	28
Art. 20.5. - SPESE D'ALBERGO	28

Art. 20.6. - RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	28
Art. 20.7. - RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	28
Art. 20.8. - RIMPATRIO DEL VEICOLO	29
Art. 21.1. - ESCLUSIONI	29
Art. 22.1. - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA.....	30
SEZIONE 5. DISPOSIZIONI VARIE	30
ART. 23. CORRISPONDENZA PER LA GARANZIA GUASTI MECCANICI	30
ART. 24. CORRISPONDENZA PER L'ASSISTENZA STRADALE	30
<u>INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO.....</u>	<u>35</u>

GLOSSARIO

ASSICURATO

Persona fisica maggiorenne o una persona giuridica con piena e diretta capacità giuridica, residente in Italia ai fini fiscali, che sottoscrive il Modulo di adesione e si impegna a pagare i premi assicurativi ed il cui interesse è protetto dall'estensione di Garanzia e dall'Assistenza di cui al presente Contratto.

ASSISTENZA

Insieme delle prestazioni fornite dalla Compagnia all'Assicurato a seguito di un evento che abbia coinvolto il Veicolo o l'Assicurato, elencate nella Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AUTORIZZAZIONE

Approvazione data al Riparatore da parte dell'Assicuratore o dal Gestore da questo incaricato in base ad apposita convenzione, per riparare il Veicolo in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

AUTOVEICOLO

Veicolo nuovo o usato venduto da un Convenzionato della Rete Assicurata CA Auto Bank per il quale è stata rilasciata una garanzia commerciale. Veicoli nuovi o usati; immatricolati in Italia, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurati per il trasporto di persone e cose e con potenza del motore non superiore a 499 Kw.

CAMPER/AUTOCARAVAN

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

COMPAGNIA

MMA IARD Assurances Mutuelles

Società di mutua assicurazione a contributo fisso, con sede legale in Francia, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9. Iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.775 652 126 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.00075

e

MMA IARD S.A.,

Società anonima con capitale sociale di 537.052.368 euro, con sede legale in Francia, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9. Iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.440 048 882 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.01337

Compagnie che garantiscono la copertura dei guasti meccanici.

e

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

con Sede Legale in Francia, 10 rue Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne e sede secondaria in

Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531.

CONCESSIONARIO VENDITORE

Concessionario appartenente alla rete Ca Auto Bank che ha venduto il Veicolo all'Assicurato in Italia.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione da parte dell'Assicurato, del Modulo di Polizza e del pagamento del Premio.

In caso vendita a distanza, il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, espressa da parte dell'Assicurato mediante consenso telefonico, nonché del pagamento della prima rata di Premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nell'ambito della Polizza Estensione di Garanzia CA AUTO Bank, il Contrante è CA Auto Bank S.p.A. con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino, P.IVA08349560014 che stipula l'assicurazione per conto della propria clientela che accende un finanziamento per l'acquisto di un Veicolo presso un Concessionario Venditore.

CONTRATTO

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla garanzia guasti meccanici e assistenza.

COSTRUTTORE

Casa produttrice del Veicolo.

DATA DI DECORRENZA

Momento in cui le garanzie diventano operanti a condizione che sia stato pagato il Premio.

DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Data in cui il Veicolo è stato immatricolato per la prima volta. È visibile sulla carta di circolazione. L'età del veicolo è calcolata in base alla data di prima immatricolazione.

DECORRENZA

La copertura per ciascun Veicolo decorre dalla data di vendita del Veicolo, se a tale data non residui la garanzia del Costruttore, o dalla data di scadenza dell'eventuale garanzia del Costruttore.

FORMULE CONTRATTUALI

Identificano le diverse combinazioni di coperture offerte dall'Assicuratore che differiscono per ambito di operatività, servizi richiesti, limitazioni, esclusioni, massimali.

GARANZIA LEGALE O CONVENZIONALE DEL CONCESSIONARIO E/O DEL COSTRUTTORE (c.d. GARANZIA ESTERNA)

Qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni delle presenti condizioni di assicurazione. E' ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia legale per i difetti di conformità e/o i vizi del bene venduto a cui, in relazione alla vendita di un veicolo usato, è tenuto il Concessionario, in base alla legge italiana e, in particolare, in base al Codice del Consumo, nel caso in cui l'acquirente del veicolo sia un consumatore, così come definito dallo stesso Codice del Consumo, ovvero in base al codice civile, nel caso in cui l'acquirente del veicolo, non sia un consumatore e che si intende dovuta per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto del Veicolo ai sensi dell'art. 132 ss del Codice del Consumo – Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

GESTORE

Soggetto incaricato della gestione dei sinistri per la garanzia guasti meccanici nell'ambito della Polizza "Estensione di Garanzia CA Auto Bank" è OPT EVEN ITALIA S.r.l. avente sede legale in Via E. Tazzoli 6, 20154 Milano (MI)- Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09713280965.

GUASTO

Malfunzionamento o mancato funzionamento degli organi, dei pezzi e delle parti componenti garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante, a causa di una rottura imprevista o di un guasto meccanico, elettrico o elettronico. In ogni caso, non sono compresi in questa definizione (i) gli incidenti stradali o qualsiasi fatto esterno o (ii) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente citate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative a ciascuna Formula contrattuale in quanto componenti escluse. Per la copertura Assistenza si intende danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono

considerati guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento. Sono esclusi i casi di mancanza di carica della batteria per i veicoli elettrici.

INDENNIZZO O PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

MASSIMALE

Somma espressa in euro comprensiva di IVA fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza.

Fermo restando che l'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu. L'indennizzo non è dovuto nel caso in cui il Veicolo assicurato sia ancora coperto dalla Garanzia della Casa Costruttrice.

MODULO DI POLIZZA

Documento predisposto dell'Assicuratore, contenente la dichiarazione di adesione al contratto Garanzia e Assistenza, che deve essere sottoscritto dall'Assicurato dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.

MOTO

Veicoli a due ruote senza carrozzetta categoria L3 e muniti di motore e cilindrata superiore a 50 cm cubici a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 50 km/h. Sono equiparati a motocicli anche i tricicli e i motocicli devono essere immatricolati in Italia.

NORMALE USURA

Fenomeno osservato confrontando lo stato delle parti danneggiate, il chilometraggio e il tempo di utilizzo con il potenziale operativo medio solitamente attribuito ad esse dalla casa costruttrice del veicolo.

PARTE USURATA

Parte del Veicolo che, in virtù della sua funzione, richiede una sostituzione periodica, legata alla manutenzione o al normale utilizzo del veicolo e non a un guasto.

PERIODO ASSICURATIVO

Durata della copertura per ogni Veicolo assicurato.

PIANO DI REVISIONE E DI MANUTENZIONE

Insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla Casa Costruttrice, che devono essere effettuati sul Veicolo durante la vigenza dell'Assicurazione, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, in ottemperanza e nei termini di quanto previsto dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.

PREMIO

Importo, comprensivo delle imposte di assicurazione, dovuto dall'Assicurato per il tramite del Contraente alla Compagnia di Assicurazione per la copertura prestata in base al presente Contratto di Assicurazione.

RACCOMANDAZIONI DEL COSTRUTTORE

Istruzioni rilasciate dalla casa costruttrice e riportate nel libretto di manutenzione e/o nel manuale d'uso del veicolo, relative all'uso, alla manutenzione e alla riparazione dello stesso. L'Assicurato dichiara di essere stato informato delle raccomandazioni del costruttore.

RETE CONVENZIONATA

Rete convenzionata con CA Auto Bank compresi centri autorizzati per le riparazioni (autofficina o service).

RIPARATORE

in caso di Guasto che si verifichi in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, l'officina che effettuerà le riparazioni del Veicolo in Italia, previa Autorizzazione oppure se il Guasto si verifica all'estero e la riparazione è effettuata fuori dall'Italia, il soggetto che effettuerà la riparazione fuori dal territorio italiano.

SERVIZIO TECNICO

La struttura del Gestore costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando:

- (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori;
- (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione.

SET INFORMATIVO

Insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni e dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Adesione.

SINISTRO

Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L'insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Valore del Veicolo come risultante dal listino Eurotax Blu, al momento del sinistro.

VEICOLO ASSICURATO

Si intendono gli Autoveicoli, le Moto, i Camper e i veicoli commerciali leggeri che siano venduti dai concessionari /venditori della Rete convenzionata da CA Auto Bank e immatricolati in Italia ed identificati nel Modulo di Adesione

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Veicoli destinati al trasporto di cose e con un peso a pieno carico massimo consentito di 3,5 tonnellate.

VEICOLO NUOVO

Veicolo nuovo acquistato quale primo intestatario dall'Assicurato presso il Concessionario/venditore e coperto dalla garanzia del Costruttore, di peso inferiore a 3,5 tonnellate, che sia immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione). Ai fini dell'ammissione al Programma Assicurativo, la data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero.

VENDITA A DISTANZA

Comprende qualsiasi tecnica, mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia, del Contraente e dell'Assicurato, possa impiegarsi per il perfezionamento dell'adesione al presente Contratto da parte del Cliente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità e limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: Giugno 2025

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

CHE TIPO DI POLIZZA E' L'ESTENSIONE DI GARANZIA CA AUTO BANK

La Polizza "Estensione di Garanzia CA Auto Bank" è una Polizza a copertura dei danni subiti al Veicolo assicurato per guasti meccanici, elettrici o elettronici, per gli acquirenti di veicoli nuovi o usati venduti in Italia da concessionari convenzionati alla Rete CA Auto Bank SpA e che siano interessati a proteggere il proprio veicolo per un periodo prestabilito al termine della garanzia legale del Concessionario/venditore e/o della garanzia del Costruttore al fine di coprirsi da eventuali guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del veicolo necessiti di Assistenza.

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato, a titolo di indennizzo, i costi, sostenuti dall'Assicurato per le parti di ricambio e la manodopera necessari alla riparazione del Veicolo, qualora durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa si verifichi un Guasto ai componenti del Veicolo oggetto di copertura secondo la formula sottoscritta.

L'ADESIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO È FACOLTATIVA E NON COSTITUISCE ALCUNA FORMA DI TUTELA DEL PRESTITO.

L'ASSICURATO SOPPORTA INTEGRALMENTE IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO.

SEZIONE 1. COPERTURE ASSICURATIVE

- GUASTI MECCANICI
- ASSISTENZA STRADALE

CAPITOLO 1 - VEICOLI TERMICI, VEICOLO IBRIDO, VEICOLO IBRIDO PLUG-IN

ART. 1. VEICOLI ASSICURABILI

Per beneficiare della garanzia "Estensione di Garanzia" il veicolo deve essere:

- o Un Veicolo terrestre a quattro ruote nuovo o usato, alimentato a benzina o diesel, elettrico, ibrido o ibrido plug-in, o GPL come equipaggiamento originale.
- o Un Veicolo ibrido **nuovo o usato** che utilizza diverse fonti di energia separate.
- o Un Veicolo ibrido plug-in **nuovo o usato**: veicolo ibrido elettrico la cui batteria di trazione è progettata per essere caricata mediante collegamento a una fonte di alimentazione esterna.

Le coperture assicurative previste dalla presente Sezione del Contratto coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
2. non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura Estensione di Garanzia;
3. il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

In caso di Sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.

ART. 2. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **gli Autoveicoli nuovi o usati a combustione e ibridi con meno di 4 anni dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore **ad eccezione delle Parti soggette a usura e delle esclusioni definite di seguito.**

La sostituzione di parti o le riparazioni effettuate in base alla presente garanzia non ne prolungano la scadenza.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchioni e copriuota; *
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi a esclusione della batteria di trazione con un massimale di Euro 5.000;
- Allarmi, autoradio, apparecchiature audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in "COSA NON È MAI GARANTITO".
-
- Coperture specifiche per i veicoli ibridi / ibrido ricaricabile:
- La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile è assicurata solo a seguito della perizia di un esperto incaricato dal Gestore.
- La decisione sulla sostituzione della batteria è in capo al Gestore se la capacità della batteria raggiunge una soglia inferiore a quella consigliata dal produttore.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **gli Autoveicoli usati a combustione, ibridi oltre i 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

Per gli autoveicoli:

- **Motore:** le seguenti parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti di banco, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, anelli, pignoni della catena di distribuzione, ingranaggio della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, ingranaggio di fasatura, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, bilanciere e/o punterie, valvole, molle delle valvole, guide delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, tappo del basamento, volano, escluso il cuscinetto di rilascio della frizione, meccanismo della frizione e disco della frizione.
- **Cambio manuale o robotizzato:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, scatola del cambio, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi di selezione e forcelle, perni/sfere di interdizione, alberi satelliti, disco della frizione a comando automatico; gruppo elettroidraulico selezione/innesto marce, blocco elettroidraulico comando frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari, esclusa la frizione a comando manuale.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.

- **Impianto di alimentazione:** turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa di iniezione dell'aria, centralina controllo motore (no riprogrammazioni) pompa del carburante, valvola EGR, debimetro, regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, alternatore, motorino di avviamento, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacristalli, bobina di accensione, sensore livello carburante (immerso), motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffietto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).
- **Assistenza alla guida: sistema GPS:** il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.
- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un **componente** coperto.

Coperture specifiche per i Veicoli Ibridi / Ibridi Ricaricabili:

Sono coperti in aggiunta:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.

La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile sarà coperta solo a seguito della perizia di un esperto nominato dal Gestore.

La decisione sulla sostituzione della batteria sarà in capo al Gestore se la capacità della batteria scende al di sotto delle raccomandazioni del costruttore.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per gli Autoveicoli ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Il cruscotto, le bocchette di ventilazione e i comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali per porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica; - Cavo di ricarica della batteria;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

FORMULA CONTRATTUALE "BASE"

COSA È GARANTITO

Sono coperti gli Autoveicoli nuovi a combustione, ibridi, ibridi plug in.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore:** le seguenti parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti di banco, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, anelli, pignoni della catena di distribuzione, ingranaggio della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, ingranaggio di fasatura, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, bilanciere e/o punterie, valvole, molle delle valvole, guide delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero

intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, tappi basamento, volano, escluso il cuscinetto di rilascio della frizione, meccanismo della frizione e disco della frizione.

- **Cambio manuale o robotizzato:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, scatola del cambio, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi di selezione e forcelle, perni/sfere di interdizione, alberi satelliti, disco della frizione a comando automatico; gruppo elettroidraulico selezione/innesto marce, blocco elettroidraulico comando frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari, esclusa la frizione a comando manuale.
- **Cambio automatico:** cuscinetti, pignone, alberi, dischi frizione, blocco idraulico, convertitore, pompa olio, puleggia variatore, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, alberi satelliti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale (intermedio), mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa freno, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto alimentazione:** Turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa iniezione aria, centralina iniezione (no aggiornamenti/programmazioni), pompa carburante, valvola EGR, debimetro regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** centralina chiusura centralizzata, alternatore, comando luci, comando tergicristallo, motorino alzacristalli elettrico, motorino tergicristallo.
- **Sterzo:** cremagliera, motore elettrico, soffietti dei tiranti sterzo.
- **Raffreddamento:** pompa acqua, radiatore motore, ventola raffreddamento, termostato
- **Impianto A/C:** Compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molla ammortizzatore, balestre, bracci sospensione (esclusi silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS Modulo di gestione, schermo, antenna e centralina.
- **Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore:** modulo di gestione, telecamere, sensori e avvisatori acustici (buzzer).
- **Comfort:** Microfono e modulo bluetooth del sistema telefono vivavoce.
- **Materiali di consumo:** Liquido di raffreddamento.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Base per gli Autoveicoli ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutte le parti di carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e copricerchi/coprismozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Cristalli e guarnizioni;
- Plancia/cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali su plancia;
- Comandi manuali per porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Antifurto, autoradio, apparecchiature audio con i propri accessori se non montati di primo impianto;
- I danni menzionati in "COSA NON E' MAI GARANTITO".

CAPITOLO 2 - VEICOLI ELETTRICI

ART. 3. VEICOLI ASSICURABILI

Un Veicolo elettrico **nuovo o usato:** veicolo azionato da un motore alimentato esclusivamente da energia elettrica.

ART. 4. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperti i **veicoli elettrici nuovi o usati con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione**.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito:

La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi a esclusione della batteria di trazione con un massimale di Euro 5.000;
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperti i **veicoli elettrici usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione**.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5.000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacristalli, motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffietto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS: il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.

- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un componente coperto.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per i veicoli elettrici ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

FORMULA CONTRATTUALE "BASE"

COSA È GARANTITO

Sono coperti gli **Autoveicoli Elettrici nuovi**. La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.
- **Cambio automatico:** cuscinetti, pignone, alberi, dischi frizione, blocco idraulico, convertitore, pompa olio, puleggia variatore, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, alberi satelliti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale (intermedio), mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa freno, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto alimentazione:** Turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa iniezione aria, centralina iniezione (no aggiornamenti/programmazioni), pompa carburante, valvola EGR, debimetro regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** centralina chiusura centralizzata, alternatore, comando luci, comando tergicristallo, motorino alzacristalli elettrico, motorino tergicristallo.
- **Sterzo:** cremagliera, motore elettrico, soffietti dei tiranti sterzo.
- **Raffreddamento:** pompa acqua, radiatore motore, ventola raffreddamento, termostato.
- **Impianto A/C:** Compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molla ammortizzatore, balestre, bracci sospensione (esclusi silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS Modulo di gestione, schermo, antenna e centralina.
- **Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore:** modulo di gestione, telecamere, sensori e avvisatori acustici (buzzer).
- **Comfort:** Microfono e modulo bluetooth del sistema telefono vivavoce.
- **Materiali di consumo:** Liquido di raffreddamento.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Base per i Veicoli elettrici ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti

- Vernice e tutte le parti di carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e copricerchi/coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;

- Cristalli e guarnizioni;
- Plancia/cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali su plancia;
- Comandi manuali per porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Antifurto, autoradio, apparecchiature audio con i propri accessori se non montati di primo impianto;
- I danni menzionati in "COSA NON E' MAI GARANTITO".

CAPITOLO 3 - CAMPER

ART. 5. VEICOLI ASSICURABILI

- **Camper nuovo o usato:** veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

ART. 6. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperti i **camper nuovi o usati ibridi e termici con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione**. La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore come per gli Autoveicoli, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito *"la garanzia non copre i seguenti componenti"*:

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti **oltre alle parti meccaniche identiche a quelle degli Autoveicoli (Art. 2):** -

Sanitario: pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.

- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula):** Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- **Trasformatori e caricatori elettrici.**
- **Pannelli di controllo e comando.**
- **Regolatore di carica dei pannelli solari.**
- **Sistema di apertura dell'antenna.**
- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore.

Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

Si applicano le stesse esclusioni previste per gli Autoveicoli art. 2 in Formula Top ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **i camper usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, nei limiti dei tempi previsti dal costruttore come per gli veicoli leggeri, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito: "la garanzia non copre i seguenti componenti".

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti **oltre alle parti meccaniche identiche a quelle** degli Autoveicoli (art. 2) **Formula Plus:**

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula):** Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- Trasformatori e caricatori elettrici.
- Pannelli di controllo e comando.
- Regolatore di carica dei pannelli solari.
- Sistema di apertura dell'antenna.
- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore.

Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

Si applicano le stesse esclusioni previste per gli Autoveicoli (art. 2) in Formula Plus ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari finestre, cancelli, porte portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

FORMULA CONTRATTUALE "BASE"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **i Camper nuovi.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore:** le seguenti parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti di banco, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, anelli, pignoni della catena di distribuzione, ingranaggio della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, ingranaggio di fasatura, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, bilanciere e/o punterie, valvole, molle delle valvole, guide delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, tappi basamento, volano, escluso il cuscinetto di rilascio della frizione, meccanismo della frizione e disco della frizione.
- **Cambio automatico:** cuscinetti, pignone, alberi, dischi frizione, blocco idraulico, convertitore, pompa olio, puleggia variatore, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, alberi satelliti.

- **Cambio manuale o robotizzato:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, scatola del cambio, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi di selezione e forcelle, perni/sfere di interdizione, alberi satelliti, disco della frizione a comando automatico; gruppo elettroidraulico selezione/innesto marce, blocco elettroidraulico comando frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari, esclusa la frizione a comando manuale.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale (intermedio), mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo
- **Impianto frenante:** pompa freno, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto alimentazione:** Turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa iniezione aria, centralina iniezione (no aggiornamenti/programmazioni), pompa carburante, valvola EGR, debimetro regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** centralina chiusura centralizzata, alternatore, comando luci, comando tergicristallo, motorino alzacrystallo elettrico, motorino tergicristallo.
- **Sterzo:** cremagliera, motore elettrico, soffietti dei tiranti sterzo.
- **Raffreddamento:** pompa acqua, radiatore motore, ventola raffreddamento, termostato.
- **Impianto A/C:** Compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molla ammortizzatore, balestre, bracci sospensione (esclusi silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS Modulo di gestione, schermo, antenna e centralina.
- **Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore:** modulo di gestione, telecamere, sensori e avvisatori acustici (buzzer).
- **Comfort:** Microfono e modulo bluetooth del sistema telefono vivavoce.
- **Materiali di consumo:** Liquido di raffreddamento.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

Gli elementi interni ed esterni della cellula sono esclusi oltre ai seguenti componenti:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari finestre, cancelli, porte portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

CAPITOLO 4 - MOTO

ART. 7. VEICOLI ASSICURABILI

Moto nuove o usate: Veicoli a due ruote senza carrozzetta categoria L3 e muniti di motore e cilindrata superiore a 50 cm cubici a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 50 km/h.

ART. 8. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperte **le Moto nuove o usate con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

Il contratto copre la sostituzione o la riparazione di parti meccaniche ed elettriche del Veicolo assicurato, compresa la manodopera (sulla base dei tempi della casa costruttrice), nella misura in cui l'intervento non sia conseguente alla normale usura delle parti sulla base del chilometraggio, o il loro deterioramento a seguito di un uso anomalo del Veicolo assicurato. Ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito: "la garanzia non copre i seguenti componenti".

La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Selleria;
- telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
 - Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo; - Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia consecutiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;

- Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, da considerare che la prima della condizione che si verifica esclude l'altra);
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture delle molle;
- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Le cinghie e le catene della trasmissione secondaria;
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperte **le Moto usate con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti:

- **Motore:** tutte le parti interne lubrificate del blocco e della testa dei cilindri, guarnizione della testa e guarnizione della base, bilancieri, valvole (eccetto il caso in cui siano bruciate), guide, aste, punterie, alberi a camme, sistema di distribuzione, alternatore e motorino di avviamento, pompa dell'olio, pompa dell'acqua, pistoni e anelli, spinotti dei pistoni, bielle, cilindri, boccole, cuscinetti, albero motore e cuscinetti, trasmissione primaria (eccetto la frizione), carter motore (solo in seguito al guasto di un componente garantito).
- **Scatole degli ingranaggi:** ingranaggi (tranne quelli di uscita), alberi, forcelle, fermi, cuscinetti, Carter (solo se conseguenza del guasto di un componente garantito).
- **Alimentazione:** carburatore, distributore, pompa di alimentazione, iniettori (solo in caso di guasto elettrico).
- **Impianto frenante:** sensori, gruppo ABS, centralina, gruppo idraulico, centralina antislittamento.
- **Componenti elettrici:** motorino di avviamento, alternatore, centralina di accensione, centralina di iniezione, centralina di gestione della carburazione, sensori dei componenti garantiti.
- **Trasmissione:** (solo per i modelli con trasmissione secondaria cardanica), albero di trasmissione secondario, giunto cardanico, albero cardanico, coppia conica.

Inoltre, sono coperti solo i giunti necessari alla riparazione in garanzia.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

E' escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per le Moto ed in particolare sono esclusi:

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;

- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia successiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, da considerare che la condizione che prima si verifica esclude l'altra);
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture;
- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie e i dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

FORMULA CONTRATTUALE "BASE"

COSA È GARANTITO

Sono coperte le Moto nuove.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore:** tutte le parti interne e lubrificate del basamento e della testa, guarnizione testa e guarnizione basamento, bilancieri, valvole (non in copertura se bruciate), guide valvole, aste, punterie, alberi a camme, distribuzione, puleggia alternatore e pignone motorino avviamento, pompa olio, pompa acqua, pistoni e segmenti, spinotti, bielle, cilindri, boccole e cuscinetti, albero motore e cuscinetti, trasmissione primaria (esclusa frizione), carter motore (solo se come conseguenza della rottura di un componente garantito).
- **Cambio di velocità:** pignoni (escluso il pignone esterno), alberi, forcelle, sfere, cuscinetti, carter (solo se come conseguenza della rottura di un componente garantito).
- **Trasmissione** (esclusivamente per i modelli con trasmissione secondaria a cardano): albero di trasmissione secondaria, giunti cardanici, cardano, coppia conica.
- **Componenti elettrici:** motorino avviamento, alternatore.
- **Alimentazione:** carburatore.
- **Impianto frenante:** pompa freni.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Base per le Moto ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Selleria;
 - Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
 - Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo; - Gomme, ruote;
 - Riprogrammazione, nella misura in cui non sia successiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
 - Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, prima condizione che si verifica); - Fusibili;
 - Luci, lampadine e led;
 - Le lenti dei fari e i loro componenti;
 - Gli specchietti retrovisori;
 - Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture;
 - Dischi della frizione;
 - Dischi e pastiglie dei freni;
 - Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
 - Candele di accensione;
 - Le cinghie e le catene della Trasmissione secondaria;
- Tutti i filtri;
 - Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
 - Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e dei paraoli (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
 - Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
 - Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
 - Olio, carburante, liquidi materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
 - Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

CAPITOLO 5 - ELEMENTI COMUNI DELLE COPERTURE**ART. 9. COSA NON E' MAI GARANTITO**

- **Corrosione;**
- **Parti non sottoposte a manutenzione secondo le raccomandazioni del produttore;**
- **Guerre, rivolte, terrorismo, radiazioni nucleari;**
- **Spese di manutenzione e quelle relative all'usura del veicolo coperto;**
- **Sinistri esistenti prima della data di entrata in vigore della copertura;**
- **Eventi coperti da altri contratti assicurativi (come l'assicurazione auto);**
- **Conseguenze di una precedente errata riparazione;**
- **Interventi preventivi e la sostituzione o riparazione di componenti garantiti quando questi interventi sono causati da Usura, o quando la loro sostituzione è raccomandata come misura preventiva dal professionista dell'automobile (c.d. interventi di buona pratica) senza che sia stato dimostrato un malfunzionamento;**
- **Operazioni di pulizia, comprese quelle su parti coperte;**
- **I costi di collaudo del veicolo garantito;**

- Danni a parti non coperte anche se causate da componenti coperti;
- Interventi volti a eliminare il rumore o le vibrazioni;
- Controlli, regolazioni e messa a punto, equilibratura delle ruote;
- Ricarica e aggiornamento di software o applicazioni;
- Riprogrammazione non necessaria per il funzionamento di un componente sostituito in garanzia;
- Ispezioni tecniche obbligatorie e qualsiasi anomalia rilevata durante tali ispezioni che non costituisca un evento casuale;
- I costi degli interventi necessari per rendere il veicolo conforme alle nuove normative, e in generale ogni forma di aggiornamento tecnico, anche se conseguente a un guasto normalmente garantito;
- Le spese per il controllo tecnico obbligatorio o volontario, nonché quelli relativi a qualsiasi anomalia riscontrata nel corso di tale controllo;
- Le spese sostenute per l'eventuale fermo del veicolo e le spese di custodia;
- Danni derivanti da un attacco informatico;
- I lubrificanti e i fluidi vari sostituiti, tranne nel caso in cui un intervento, coperto dalla garanzia, lo richieda.

ART. 10. ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i seguenti veicoli:

- 1) i veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman;
- 2) i modelli o serie con un numero di produzione annua inferiore a 300 unità;
- 3) i Veicoli che non presentano le caratteristiche indicate agli artt. 1, 3, 5 e 7;
- 4) i Veicoli non immatricolati in Italia;
- 5) i Veicoli destinati a noleggio;
- 6) i Veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato di persone;
- 7) i Veicoli destinati alle attività di autoscuola;
- 8) i quad;
- 9) i Veicoli adibiti a carro funebre;
- 10) i Veicoli sanitari leggeri;
- 11) i Veicoli destinati a trasporto oneroso di merci e adibiti a corriere espresso;
- 12) i Veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente a fini sportivi, corse, rally o prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- 13) i Veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- 14) i Veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o di qualità equivalente;
- 15) i Veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione del Contratto.

Sono esclusi inoltre:

I danni o gli interventi risultanti e/o derivanti:

- da dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'acquirente, conducente o persona terza alla quale il Veicolo sia affidato a qualsiasi titolo;
- da un uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di portata del Veicolo definiti dalla casa costruttrice;
- dal guasto di un componente non coperto dal presente Contratto;

- da modifiche o elaborazioni apportate all'assetto originario del Veicolo, anche se effettuate dal Costruttore o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali della Casa Costruttrice;
- da difetti strutturali di costruzione, per i quali il Costruttore ha dato avvio a una campagna di richiamo;
- da una riparazione non corretta o inadeguata ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche del Costruttore;
- da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla Casa Costruttrice dal momento della vendita del Veicolo e durante il periodo di validità della copertura;
- da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento del carburante o lubrificanti o refrigeranti rispetto a quelli specificatamente prescritti per il tipo di Veicolo;
- da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sul Veicolo, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di un di un guasto di un componente coperto dal presente Contratto;
- da incendio, impatto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa o circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici);
- da un difetto di costruzione del Veicolo;
- da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
- da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
- da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario;
- dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
- dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
- da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione;
- da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
- i danni imputabili a usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti a un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
- i danni causati dal Riparatore;
- Qualsiasi danno in presenza di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del Veicolo;
- i danni coperti dalla garanzia del Costruttore;
- i danni verificatisi a seguito di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine;
- i danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo;
- i danni la cui origine è anteriore alla data di effetto del presente Contratto o posteriore alla sua scadenza;
- i danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza;
- i danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, seconde la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul Veicolo;
- Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi l'Usura o il Deterioramento per origine.

Le presenti garanzie hanno l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento. Non sono quindi coperti:

- **i danni diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo,**
- **le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);**
- **le spese di custodia, di parcheggio o le multe;**
- **i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;**
- **le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;**
- **le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;**
- **eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avaria sia prima che dopo la riparazione del veicolo;**
- **le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.**

ART. 11. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le garanzie si applicano ai guasti che si verificano in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano. In ogni caso, l'Assicuratore non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (tanto per uso civile quanto per uso militare).

La prestazione di Assistenza "Autovettura in sostituzione" vale unicamente in Italia. La prestazione "Rimpatrio del Veicolo" vale unicamente nei paesi esteri sopra indicati.

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 12. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

Art. 12.1. - Modalità di attivazione delle coperture

- a) **Veicolo usato:** per entrambe le coperture, l'Assicurazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta nel medesimo giorno dell'acquisto del Veicolo usato.
- b) **Veicolo nuovo:** per entrambe le coperture l'Assicurazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta nel medesimo giorno dell'acquisto del Veicolo nuovo o in data successiva purché non sia terminata la garanzia del costruttore.

L'attivazione della copertura avviene tramite l'inserimento dei dati dell'Assicurato nei sistemi informatici del Contraente, il quale li trasmetterà alla Compagnia secondo quanto stabilito tra le parti.

ART. 13. DATA DI DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA

Art. 13.1.- Data di decorrenza della copertura

Il contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza, prescelta dall'Assicurato (12-24-36-48 mesi).

Per i veicoli nuovi: le Estensione di Garanzia e Assistenza decorrono dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della garanzia legale o convenzionale del Costruttore o del Venditore operante sul Veicolo (Garanzia Esterna) e rimane in vigore per la durata indicata nel Modulo di Polizza.

Per i veicoli usati: le Estensione di Garanzia e Assistenza decorrono:

- dalle ore 00.01 del giorno immediatamente successivo alla prima ricorrenza annuale dalla data di acquisto del veicolo da parte dell'Assicurato, oppure
- alla scadenza del ventiquattresimo mese (24) mese dalla data di prima immatricolazione in caso di acquisto del Veicolo con anzianità inferiore a dodici (12) mesi.

Le coperture decorrono a condizione che sia stato pagato il Premio.

Art. 13.2.- Quando e come cessano le coperture

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga. In particolare, le coperture per i singoli veicoli cessano a seguito di:

- Perdita totale del Veicolo assicurato, per qualsiasi causa, compreso il furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo.
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o di Pubblica Amministrazione.

In tali casi, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di Premio già corrisposto relativo al periodo di copertura non goduto, escluse le imposte, dietro presentazione delle relative copie autentiche dei documenti che attestano la perdita di proprietà del Veicolo e che l'Assicurato è tenuto ad inviare alla Compagnia o al Contraente.

Il Premio rimarrà acquisito alla Compagnia qualora durante il periodo di copertura siano stati pagati uno o più sinistri.

Art. 13.3. - Vendita del Veicolo

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia o il Contraente di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà determina la cessazione delle coperture assicurative qualora avvenga ad un soggetto non privato (quale a titolo esemplificativo le persone giuridiche).

In caso di trasferimento di proprietà ad un soggetto privato, la garanzia può essere trasferita al nuovo proprietario del Veicolo, purché l'Assicurato o il nuovo proprietario ne diano tempestivo avviso alla Compagnia o al Contraente nel termine di 30 (trenta) giorni dall'effettivo trasferimento, inviando la documentazione a supporto della richiesta-

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal trasferimento, senza che la Compagnia abbia ricevuto apposita comunicazione, la polizza si intenderà automaticamente risolta.

ART. 14. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

Art. 14.1. - Pagamento del premio

Il Premio è dovuto dall'Assicurato in via anticipata e in un'unica soluzione.

L'importo del Premio è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa, all'anzianità del Veicolo e alla formula contrattuale prescelta dall'Assicurato ed è indicato nel Modulo di Adesione.

Il Premio:

- può essere corrisposto al Concessionario Venditore al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione in contanti (entro il limite di 750,00 euro ex art. 54 Reg. 40/2018 e ss.),
- tramite finanziamento o mediante carta di credito o debito, se accettata dal Concessionario.

In caso di adesione alla polizza mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Premio sarà incluso nell'importo complessivo finanziato e sarà corrisposto dall'Assicurato mediante il pagamento dei ratei previsti dal contratto di finanziamento.

L'Assicuratore si riserva di verificare ed eventualmente negare il pagamento del sinistro qualora l'attivazione della garanzia risulti postuma alla vendita del veicolo oggetto della copertura stessa rispetto ai limiti sopra menzionati, salvo il caso in cui l'adesione al contratto assicurativo avvenga tramite tecniche di comunicazione a distanza.

L'importo del Premio è determinato in base alle caratteristiche, all'anzianità e alla potenza espressa in Kilowatt del Veicolo nonché dalla durata della copertura ed è indicato nel Modulo di Adesione. Il Premio dovrà essere corrisposto dall'Assicurato contestualmente alla richiesta di attivazione della copertura per il Veicolo venduto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1901 c.c., il mancato pagamento del premio da parte dell'Assicurato, determina la sospensione dell'assicurazione sino alle ore 24:00 del giorno in cui il premio viene pagato all'assicuratore. Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il premio è scaduto non agisce per la riscossione.

Il pagamento del Premio al Concessionario e/o al Contraente ha efficacia liberatoria per l'Assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione, come attestato nel Modulo di Adesione.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del Premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

ART. 15. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 15.1.- Diritto di recesso dalla copertura assicurativa

In caso di vendita a distanza l'Assicurato può recedere dal Contratto, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui ha dato il proprio espresso consenso all'adesione, reso all'operatore telefonico, dandone comunicazione alla Compagnia tramite comunicazione scritta al Contraente ai recapiti indicati nell'art. 23.

Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il recesso qualora abbia denunciato un Sinistro durante il periodo decorrente la data di adesione e i 14 (quattordici) giorni successivi.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, l'Assicurato avrà diritto alla restituzione del premio pagato al netto delle imposte di assicurazione ed oneri di legge.

Al di fuori dei casi di vendita a distanza, l'Assicurato ha il diritto di recedere dal presente Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del modulo di Adesione. In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il Premio pagato sarà restituito, con l'esclusione delle imposte di assicurazione.

Decorso tale termine, l'Assicurato non ha facoltà di recedere.

In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione il Contraente, l'Assicurato o l'Assicuratore possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata e/o PEC.

In caso di:

- pagamento della Prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. L'Assicuratore tratterrà il premio pagato;
- rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Il Premio rimarrà acquisito dell'Assicuratore qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la garanzia resta attiva. Tuttavia, l'Assicurato può richiedere alla Compagnia l'annullamento della garanzia ed il rimborso della parte di premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge tramite comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail: ca-autobank.it@opteven.com

ART. 16. QUALI OBBLIGHI CI SONO

Art. 16.1. - Correttezza delle dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (art.1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.

Art. 16.2. - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.

La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 16.2. delle presenti Condizioni.

Per non incorrere nella cessazione della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;

- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico.

Art. 16.3.- Manutenzione

L'Assicurato deve far eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal Costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista autorizzato dal Costruttore del Veicolo.

La mancata manutenzione del Veicolo è causa di inoperatività della polizza.

Per non incorrere nella inoperatività della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- Procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- Poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal servizio tecnico.

Art. 16.4. - Frodi

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo si riveli fraudolenta o siano usati mezzi o espedienti fraudolenti dall'Assicurato o da terzi, l'Assicuratore richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

Art. 16.5. - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (art.1910 c.c.) In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, l'Assicuratore non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.

La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato.

SEZIONE 3. GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 17. DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

FORMALITA' DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Guasto, verificatosi nell'ambito del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, l'Assicurato o chi richieda l'intervento per conto dell'Assicurato DEVE:

- a) immediatamente portare il Veicolo presso un Riparatore
- b) fornire la documentazione atta a provare la regolare manutenzione del Veicolo dalla data di acquisto del Veicolo e cioè la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di manutenzione in conformità al piano di manutenzione della casa costruttrice.
- c) L'Assicurato, o chi richiede l'intervento per conto dell'Assicurato, deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando il Gestore della Compagnia ai seguenti recapiti:

SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87 29 34 50- fax +39 02 36 04 64 95 e-mail: ca-autobank.it@opteven.com

L'Assicurato dovrà fornire:

- i propri dati identificativi;
- i dati identificativi del Veicolo;

- un recapito telefonico;
- gli estremi della Polizza;
- il luogo dove si trova il Veicolo;
- tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.

Nessuna prestazione effettuata senza il preventivo consenso esplicito della Compagnia sarà presa in carico.

La Compagnia non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancata fornitura di parti da parte del costruttore o del fornitore locale.

L'Assicurato o l'officina incaricata dall'Assicurato, deve usare, laddove possibile, parti di ricambio ricondizionate della Casa Costruttrice, ove non disponibili parti di ricambio originali della Casa Costruttrice.

In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente in favore dell'officina autorizzata incaricata della riparazione.

In caso di Sinistro occorso all'estero, l'Assicurato anticipa il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.

L'Assicurato dovrà fornire all'officina riparatrice, individuata d'accordo con la Compagnia,

- l'autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto;
- far pervenire alla Compagnia tramite la piattaforma online messa a disposizione dal Gestore o tramite e-mail a caautobank.it@opteven.com un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:
 - a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
 - b) dati dell'Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
 - c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
 - d) dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);
 - e) causa del Guasto;
 - f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza RC auto, nonché la documentazione relativa all'effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì la facoltà di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'officina riparatrice.

L'Assicurato deve inoltre:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere;
- presentare i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro** (art. 1914 c.c.). Se l'inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia quest'ultimo è esonerato dall'adempimento della propria Prestazione. In tale caso, la Compagnia può ridurre o negare la Prestazione assicurativa (art. 1915 c.c.);
- b) comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre polizze assicurative che l'Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza (art. 1901 c.c.);

- c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia qualsiasi tipo di informazione sulle circostanze e conseguenze del Sinistro (art. 1913 c.c.), in aggiunta alle informazioni complementari che costui eventualmente richieda. L'inosservanza di tale dovere esonera la Compagnia dall'obbligo di adempiere alle proprie Prestazioni;
- d) trasmettere i giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustificano l'avvenimento del Sinistro.

L'Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.

In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall'adempimento delle sue obbligazioni.

La Compagnia ha obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di autorizzazione del Sinistro e al ricevimento della documentazione completa comprendente il documento comprovante le spese effettuate per la riparazione del Veicolo e indicante il numero di autorizzazione del Sinistro, fornito dal Servizio Tecnico.

PERIZIA IN CONTRADDITTORIO

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato.

Le spese peritali saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti

AMBITO NORMATIVO

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

ART. 18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 19. RECLAMI

Per la Garanzia Guasti:

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inviati al Gestore e inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti

L'Assicurato può quindi prendere contatto con il Gestore:

MMA IARD S.A. c/o OPTIVEN - Ufficio Reclami Via Enrico Tazzoli, 6-
20154 Milano (MI) - mezzo posta;
Fax +39 02 36046495,
e-mail: MMA_reclami@opteven.com

Per le prestazioni di assistenza stradale:

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

OPTIVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia,
Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI) – mezzo posta;
Fax +39 02 36046495,
e-mail: reclami.it@opteven.com

Il Gestore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a:

IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Ouirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte 111, Titolo 111, Capo 1, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente all'Assicuratore/ Gestore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali il Gestore/l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto) ;
- **reclami** inoltrati direttamente all'Assicuratore/ Gestore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali
- **la mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
- **la negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'Assicuratore o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito [www. ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: Place de Budapest, 4 – 75436 Paris Cedex 09 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

SEZIONE 4. ASSISTENZA STRADALE

ART. 20. PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Il contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo.

L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore. Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura organizzativa.

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il servizio di assistenza telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal contratto.

Le prestazioni e coperture che rientrano nella sezione Assistenza sono definite negli articoli che seguono.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo guasto.

Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificatamente indicati negli articoli che seguono.

Art. 20.1.- SOCCORSO STRADALE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione sul posto o per il traino del veicolo in caso di immobilizzo.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km o al più vicino Riparatore fino ad una percorrenza massima di 50 km andata e ritorno dal luogo di immobilizzo.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

fino ad una percorrenza massima (andata e ritorno) del carroattrezzi di 50 km dal luogo di immobilizzo del veicolo e fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore.

L'eventuale eccedenza chilometrica per il traino sino all'officina indicata resta a carico dell'Assicurato stesso.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale a seguito di incidente da circolazione;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

Art. 20.2. - DEPANNAGE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione del Veicolo sul posto.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi **entro 20 Km dal luogo del fermo**, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

Art. 20.3.- AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)

Messa a disposizione di autovettura sostitutiva a noleggio in caso di immobilizzazione del Veicolo sul territorio italiano.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore certificate dal Riparatore, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.

Limitazioni e massimali: la Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di **5 giorni** consecutivi.

Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla copertura:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;

- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quella in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.

Ove previsto, le società di autonoleggio possono chiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Art. 20.4. - TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO

Pagamento di un taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra destinazione partendo dalla sede del Rivenditore/Riparatore.

In particolare...

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo fosse ricoverato presso un Rivenditore/Riparatore, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell'autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo di € 100,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.

Art. 20.5. - SPESE D'ALBERGO

Rimborso delle spese di albergo in caso di fermo del Veicolo per riparazione superiore alle 24 ore. La copertura opera SOLO ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo

Limitazioni e massimali: la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino a € 100,00 Iva inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

Art. 20.6. - RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Prenotazione di viaggio (treno, aereo o taxi) per rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio. La Copertura opera, in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trovi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

Limitazioni e massimali:

Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un massimale di € 260,00 (IVA inclusa) per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

Art. 20.7. - RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Prenotazione di viaggio (treno o aereo) per consentire il recupero del Veicolo riparato. La Copertura, opera in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trova ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora in seguito a guasto, il veicolo rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre le spese per l'acquisto del biglietto.

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.)

Art. 20.8. - RIMPATRIO DEL VEICOLO

Organizzazione del rimpatrio del Veicolo in Italia. La Copertura opera SOLO all'estero.

In particolare...

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato all'estero per il solo guasto e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, provvederà al rimpatrio del Veicolo dal luogo dove è ricoverato fino al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società.

Limitazioni e massimali:

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

È escluso dalla prestazione il caso in cui l'entità del guasto al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

ART. 21. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art. 21.1. - ESCLUSIONI

Ferme restando le condizioni di eleggibilità e le esclusioni specifiche previste nell'art. 10 e le esclusioni previste per le singole coperture, l'indennizzo è escluso qualora:

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo.
- l'Evento denunciato, indipendentemente dalla causa, si sia verificato in un momento in cui il Veicolo non era in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione;
- l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
- Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. - Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- Frode o possesso illegale del veicolo.
- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.

Il diritto all' Assistenza fornita dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Le esclusioni e le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 20.

ART. 22 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art. 22.1. - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 772538 dall'Italia e +39

02 24128453 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/24128245

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1) Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2) Nome e Cognome
- 3) Modello e targa del Veicolo
- 4) Chilometraggio del Veicolo
- 5) Indirizzo del luogo in cui si trova
- 6) Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per qualsiasi comunicazione, l'Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI), tel +39 0287293411 – e-mail: info.it@opteven.com.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

SEZIONE 5. DISPOSIZIONI VARIE

ART. 23. CORRISPONDENZA PER LA GARANZIA GUASTI MECCANICI

Ogni comunicazione nei confronti dell'**Assicuratore** dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

MMA IARD – Covéa Affinity

Automotive Business Development Departement
160 rue Henri Champion 72030 LE MANS Cedex 9
Mail: contacts@covea-affinity.com

Ogni comunicazione nei confronti del **Gestore** sinistri dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti

OPTEVEN ITALIA SRL

Via Enrico Tazzoli, 6- 20154 Milano (MI),
Telefono: +39 02 87293400
e-mail: info.it@opteven.com

Ogni comunicazione nei confronti del **Contraente** dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

CA AUTO BANK SPA

Corso Orbassano 367 - 10137 Torino (TO),
Telefono: +39 011 4488 203
e-mail: customer.care@ca-autobank.com

ART. 24. CORRISPONDENZA PER L'ASSISTENZA STRADALE

Ogni comunicazione nei confronti dell'**Assicuratore** dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Via Enrico Tazzoli, 6- 20154 Milano (MI),
Telefono: +3902 87293411

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GARANZIA GUASTI

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Parigi - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; - adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- ✦ di un diritto d'accesso, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- ✦ di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- ✦ di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- ✦ di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- ✦ di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
- ✦ personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- ✦ di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE

La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento" o "GDPR") e al Codice della privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018 è fornita al Contraente e all'Assicurato (di seguito anche "Interessato") al fine di informarlo in merito al trattamento che riguarda i suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Interessato - tel. +39 02 87293411 - info.it@opteven.com.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo mydata@opteven.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato è svolto in modo lecito, compatibile e limitatamente alle finalità perseguite dal Titolare del trattamento, fondandosi sulle basi giuridiche indicate di seguito.

Nello specifico, il trattamento dei dati personali è:

- necessario per lo **svolgimento dell'attività assicurativa** da parte del Titolare del trattamento e di tutte le attività funzionali alla conclusione e all'esecuzione del contratto. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati in base alla necessità di dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) del GDPR. La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte o a cui ha aderito;
- finalizzato all'**adempimento di obblighi normativi** e regolamentari, ad esempio in materia distributiva (gestioni sinistri, e reclami), amministrativa (gestione dei pagamenti) antiriciclaggio e fiscale, cui il Titolare del trattamento è tenuto in conformità alla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR;

- orientato anche allo **svolgimento di attività commerciali e di marketing**, solo su espresso consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR. In questo contesto, si rammenta che l'interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati per tale finalità, tuttavia la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della stessa.
- finalizzato all'occorrenza alla **tutela in fase giudiziaria** dei diritti e degli interessi del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR.

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal Titolare del trattamento verranno trattati i seguenti dati personali riferibili all'Interessato:

- 1) Dati comuni: dati identificativi (ad esempio nome e cognome), dati di contatto (come indirizzo di residenza e di posta elettronica) e dati bancari;
- 2) Dati appartenenti a categorie particolari: tali dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base del consenso esplicito reso dall'Interessato.

Il trattamento potrà essere svolto in forma manuale o tramite modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potrebbero essere trasmessi e trattati:

- I soggetti che si occupano della fase distributiva del prodotto;
- se necessario, altri assicuratori e riassicuratori;
- alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven.

I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti soltanto all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto assicurativo con l'Interessato in base al legittimo interesse del Titolare di poter tutelare il proprio diritto di difesa nell'ipotesi di controversia giudiziaria.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno, nel caso in cui l'Interessato abbia dato esplicito consenso per il trattamento a fini commerciali e di marketing.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I soggetti cui si riferiscono i dati personali dispongono della facoltà di esercitare in qualunque momento e nei limiti di seguito riportati i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso ai dati personali:** l'Interessato potrà chiedere se sia in corso un trattamento dei propri dati personali, ottenendo l'accesso agli stessi e le informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari dei dati stessi, al periodo di conservazione, all'esistenza del diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla opposizione e alla limitazione dei dati, nonché alla possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.
- **Diritto alla rettifica:** l'Interessato può richiedere al Titolare che i propri dati personali vengano rettificati, se inesatti ovvero integrati se incompleti.
- **Diritto alla cancellazione:** la cancellazione dei dati personali dell'interessato potrà essere accordata qualora tali dati non siano più utili per perseguire le finalità sopra indicate, in caso di revoca del consenso al trattamento e di opposizione al trattamento. I dati personali dovranno inoltre essere cancellati se interviene un obbligo legale in tal senso, cui il Titolare è soggetto oppure se trattati illecitamente.
- **Diritto alla limitazione del trattamento:** nelle ipotesi contemplate dall'art. 18 del Regolamento l'Interessato potrà chiedere che il trattamento dei suoi dati personali venga limitato. In questa circostanza il Titolare potrà trattare i dati salvo che per la conservazione degli stessi, con il consenso dell'Interessato ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona o per motivi di interesse pubblico.
- **Diritto all'opposizione:** sarà possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati personali, se lo stesso sia fondato su un interesse legittimo. Tale diritto di opposizione potrebbe non essere accordato nel caso in cui prevalga un motivo legittimo del Titolare, ovvero se i dati siano necessari all'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- **Diritto alla portabilità:** l'Interessato ha diritto ad ottenere i propri dati personali forniti al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
- **Diritto di revoca:** l'Interessato può revocare il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali, qualora il consenso stesso costituisca la base giuridica del trattamento. In ogni caso rimane lecito il trattamento dei dati personali effettuato prima della revoca. Nello specifico l'Interessato potrà revocare il consenso dei dati forniti per finalità promozionali e di marketing.

Si informa inoltre l'Interessato che potrà proporre reclamo dinnanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali.

L'Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPT EVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI). La Compagnia darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione è proposto da CA AUTO BANK S.p.A. in qualità di intermediario autorizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi e che per tale contratto impiega tecniche di comunicazione a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque strumento di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del Consumatore, possa essere impiegato per la presentazione e conclusione del contratto.

Le principali normative di riferimento sono il D.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "CAP"; cfr. in particolare artt. 120-quater e 121), il Reg. IVASS 40/2018 (cfr. in particolare artt. 69-83) e il D.lgs. 206/2005 ("Codice del consumo"; cfr. in particolare artt. 67-quater e seguenti).

In particolare, ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/2005 si informa che:

- i. Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- ii. le informazioni relative al contratto a distanza sono indicate nel DIP Danni e nel Dip aggiuntivo Danni che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di adesione telefonica senza penali e senza dover indicare il motivo, fermo restando il diritto della Compagnia di trattenere il premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto;
- iii. le informazioni relative al ricorso ed alla presentazione dei reclami sono indicate all'art.19 "RECLAMI" delle condizioni di Polizza che precedono.

La Compagnia OPTEVEN ASSURANCES S.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento ed è regolarmente iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00141 e codice IVASS D942R.

Le informazioni relative all'Assicurazione e a OPTEVEN ASSURANCES sono indicate nel Set Informativo.

La Compagnia MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 ed è regolarmente iscritta nell'Elenco e codice IVASS 40636.

Le informazioni relative all'Assicurazione e a MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sono indicate nel Set Informativo.

Il Premio da corrispondere per la conclusione del contratto di Assicurazione è quello previsto nel Modulo di Adesione.